

I.C.I.A.P.

IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1° aprile 1998
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta: <ul style="list-style-type: none"> • al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni; • al 5% se il versamento è effettuato entro i termini di cui all'art. 13, c.1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	50% dell'imposta (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo lire 200.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	50% della differenza tra l'imposta dovuta e liquidata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta 8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c. 4), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)